

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2292)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

NELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

Istituzione di una imposta unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori

ONOREVOLI SENATORI. — L'azione dell'Amministrazione finanziaria per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 81 e 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, secondo le quali i premi sui giuochi e scommesse costituiscono presupposto delle imposte di ricchezza mobile e complementare, ha incontrato difficoltà nei confronti di vincitori di premi ottenuti partecipando a giuochi o prove di abilità svolti in occasione di spettacoli per radio o per televisione o di manifestazioni di qualsiasi genere.

Le remore all'azione della finanza sono principalmente determinate dalla difficoltà di individuare gli evasori all'obbligo di denunciare l'importo dei premi percetti, dal

numero abbastanza rilevante dei percipienti e anche dalla scarsa convinzione da parte di questi ultimi di adempiere ad un dovere tributario, specialmente quando è sensibile il tempo intercorrente tra l'acquisizione del premio e il momento in cui il tributo incide sul patrimonio del contribuente, perchè in questo caso il soggetto è portato a considerare il tributo stesso come un onere imprevisto che difficilmente viene connesso col vantaggio del premio ricevuto. D'altra parte, considerata inoppugnabile la fondatezza dell'imposizione fiscale sul particolare arricchimento che la vincita produce, è d'uopo per il perseguimento del fine tributario — che ha di mira, sia precisato, più che l'entità del gettito, una esigenza di giustizia contributiva — sostituire il sistema fiscale attuale con un altro che consenta la

percezione totale del tributo e che risponda ad un tempo al requisito dell'economicità di accertamento e riscossione e a quello della comodità per il contribuente.

Attualmente tali finalità sono ampiamente raggiunte in materia di concorsi pronostici sportivi per i quali vige, a norma della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dalla legge 27 maggio 1959, n. 358, un'imposta unica che è corrisposta dagli enti autorizzati a svolgere i concorsi suddetti e che è sostitutiva dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori.

Ora, considerato che tanto i premi dei concorsi pronostici che quelli delle manifestazioni in argomento hanno in comune una causa di giuoco (l'intervento personale del concorrente non può essere qualificato come lavoro in una qualsiasi delle sue forme, dovendosi sempre tener presente che il compenso o premio è frutto della creazione artificiale di un rischio) è stato ritenuto opportuno istituire un'imposta unica anche per i premi dei giuochi o prove di abilità svolti in occasione di spettacoli di qualsiasi genere, che siano fini a se stessi e che non abbiano la finalità di accreditare i beni o i servizi, come invece l'hanno i concorsi a premio disciplinati dalla legge sul lotto. Al tributo vien dato il carattere d'imposta unica in quanto, pur essendo sostitutivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sui premi, caratterizza nel suo complesso una imposta tipica sull'arricchimento dovuto ad una causa di giuoco.

Il tributo si concretizza in una ritenuta che l'organizzatore dello spettacolo radio-televisivo o della manifestazione ha l'obbligo di effettuare all'atto della consegna del premio per poi versarne l'importo all'Erario.

La misura del tributo è del 15 per cento sul valore nominale dei premi: due terzi rappresentano l'ammontare dell'imposizione diretta — che col sistema attuato avverrà nella generalità dei casi e qualunque sia l'ammontare dei singoli premi — e un terzo costituisce una imposta generica di giuoco.

Quanto all'incidenza dell'onere tributario, si ritiene che nel calcolo dell'organizzatore l'esistenza dell'imposta unica non potrà non

avere il suo peso, per cui, in definitiva, guardato il fenomeno nel suo complesso, l'incidenza opererà se non per l'intero, certamente in misura prevalente, sulla massa dei premi, la quale, per la parte consegnata ai vincitori, diventerà più ridotta rispetto a quella che sarebbe qualora il tributo non esistesse, il che vorrà significare che, ferma restando la spesa stanziata dagli organizzatori, la percussione dell'imposta si verificherà sui percipienti.

È stato poi tenuto conto dell'erogazione di premi in beni diversi dal danaro: in questi casi, non potendosi operare la ritenuta, per il vincitore si prospetterebbe l'alternativa di pagare di tasca sua l'importo del tributo oppure di tramutare in danaro il premio ricevuto, magari vendendolo allo stesso organizzatore della manifestazione, ammenochè quest'ultimo non si accolli il peso dell'imposta. Per rendere evidente l'imposta e cioè perchè il percipiente avverta di essere il soggetto passivo del tributo e nello stesso tempo per evitare che il percosso di diritto (l'organizzatore della manifestazione) diventi il percosso di fatto, nella norma è precisato che l'oggetto conferito sia considerato non come il premio effettivo bensì come la differenza tra il valore nominale del premio promesso e l'imposta.

Istituendo l'imposta unica in argomento è stata adottata la cautela di far rimanere i giuochi o le prove di cui trattasi nell'ambito della sfera di appartenenza e cioè di quella dei giuochi non proibiti, imperfettamente tutelati, giusta la norma dell'articolo 1933 del codice civile, per impedire che, attraverso l'applicazione di un tributo, si allarghi la cerchia dei giuochi tutelati il che sarebbe in contrasto con i principi di ordine sociale che mirano a scoraggiare piuttosto che a favorire ogni attività rivolta al facile guadagno attraverso la creazione artificiale di un rischio. Infatti non è prevista alcuna autorizzazione per lo svolgimento del giuoco o della prova di abilità, lasciando che i limiti della sua liceità siano determinati dalle norme esistenti in materia di giuoco di azzardo e di quello non d'azzardo, quest'ultimo quando contrario al pubblico interesse.

È stato altresì precisato che i concorrenti non sono tenuti ad alcun onere (pagamento di una posta) all'infuori s'intende della personale partecipazione. Anche nei concorsi a premio non è richiesto il pagamento di una posta, ma in queste manifestazioni si ha un fine pubblicitario, mentre in quelle di cui trattasi il giuoco o la prova è connesso interamente con lo spettacolo, che ha scopi di divertimento, dando vita appunto ad un'attività ricreativa che si può chiamare « giuoco-spettacolo ». Tali concetti sono contenuti nell'articolo 1 del disegno di legge, dove, appunto, è precisato che la partecipazione non comporta oneri per il concorrente e che gli spettacoli o le manifestazioni che danno luogo al giuoco non rientrano fra quelli disciplinati dalle vigenti disposizioni: cioè a dire non si tratta nè di concorsi od operazioni a premio, di cui alla legge sul lotto nè di giuochi di abilità o concorsi pronostici contemplati dal decreto legge 14 aprile 1948, n. 496.

L'articolo 2 indica il soggetto che deve effettuare la trattenuta e stabilisce i termini e le modalità per il versamento dell'imposta all'Erario.

L'articolo 3 commina una soprattassa per il caso in cui il soggetto chiamato ad effettuare la trattenuta ometta o ritardi il versamento in tesoreria oppure versi meno di quello trattenuto.

L'articolo prevede, altresì — in analogia a quanto viene praticato per altri carichi tributari (vedi ad esempio l'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1316) — in aggiunta alle predette soprattasse, l'applicazione di una maggiorazione del 2,50 per cento sull'imposta o sulla maggiore imposta dovuta per ogni semestre intero successivo fino alla data in cui l'imposta viene versata regolarmente.

Lo stesso articolo, infine, stabilisce in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni.

L'articolo 4 enuncia il concetto essenziale del provvedimento quello cioè che l'imposta unica è sostitutiva dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferente ai premi corrisposti ai vincitori.

L'articolo 5 prevede, dato che il tributo ha anche carattere d'imposta sul giuoco, che l'importo versato all'Erario affluisca in due distinti capitoli, rispettivamente intestati alla Direzione generale delle imposte dirette (per due terzi) e all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (per un terzo).

L'articolo 6 stabilisce che l'applicazione delle norme che riguardano l'istituzione del tributo è affidata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, in analogia a quanto esplicitato da detto centrale ufficio in materia d'imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici sportivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I premi conferiti in occasione di spettacoli radio-televisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, non rientranti fra quelli disciplinati dalle leggi vigenti, in cui i partecipanti, senza alcun onere, si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea, sono soggetti ad una imposta unica nella misura del 15 per cento.

Qualora al vincitore vengano consegnati beni diversi dal danaro, il loro valore rappresenta il corrispettivo del premio al netto dell'imposta.

Art. 2.

L'imposta è trattenuta dalla persona od ente che corrisponde i premi ed è versata entro venti giorni dalla data di svolgimento di ogni giuoco o di ogni manifestazione direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla ritenuta.

Art. 3.

Nell'ipotesi di omesso o insufficiente o ritardato versamento in tesoreria, è dovuta dal soggetto inadempiente una sopratassa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Qualora il versamento venga effettuato entro i dieci giorni dal predetto termine, la sopratassa è ridotta al dieci per cento.

Decorso un semestre dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere stata ver-

sata nella Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalla sopratassa prevista dal precedente comma, a carico della persona o ente che abbia omesso o ritardato il versamento o che l'abbia effettuato insufficientemente, una maggiorazione del 2,50 per cento sull'imposta o sulla maggiore imposta dovuta, per ogni semestre intero successivo fino alla data in cui l'imposta viene versata regolarmente.

L'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni si prescrive nel termine di cinque anni.

Art. 4.

L'imposta unica di cui all'articolo 1 è sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori.

Art. 5.

L'ammontare dell'imposta unica affluisce al bilancio dell'entrata come segue:

per due terzi, in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per un terzo, in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 6.

L'applicazione della presente legge è affidata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.